

Sentenza: 6 luglio 2006 n. 265

Materia: telefonia mobile

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 117, terzo comma, Cost.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 14 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità urbanistica ed edilizia)

Esito: illegittimità costituzionale dell'art. 14 della citata legge regionale

Estensore nota: Cesare Belmonte

Lo Stato impugna l'art. 14 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità urbanistica ed edilizia) per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

La norma *de qua* assoggetta l'installazione, modifica e adeguamento degli impianti di telefonia mobile ad un doppio regime autorizzatorio, richiedendo sia la specifica autorizzazione prevista dal Codice delle comunicazioni elettroniche (art. 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259), sia il permesso di costruire di cui all'art. 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), a tutela rispettivamente -questo il tenore letterale della norma- della "*compatibilità igienico - sanitaria*" e della "*conformità urbanistica ed edilizia*" degli impianti.

Secondo la difesa erariale l'imposizione regionale di un doppio titolo abilitativo determina un aggravio del procedimento, violando in questo modo, in una materia a legislazione concorrente quale l'ordinamento delle comunicazioni, i principi di semplificazione e tempestività procedimentale espressamente enunciati dall'art. 41, comma 2, lettera *a*), della legge delega 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) e dagli artt. 4 e 87 del Codice delle comunicazioni.

La Regione eccepisce che l'obbligo di conseguire entrambe le autorizzazioni discenderebbe dallo stesso Codice, il quale non recherebbe alcuna clausola di esclusività del procedimento normato dal già citato art. 87.

La Corte osserva che il Codice ha dato coerente attuazione alla delega legislativa contenuta nella l. 166/2002 fissando una disciplina intesa a promuovere la semplificazione dei procedimenti mediante l'adozione di procedure uniformi e tempestive, orientate anche a garantire l'attuazione delle regole della concorrenza.

In sostanza, (continua la Corte) le esigenze di tempestività e semplificazione procedurale rappresentate dal legislatore statale si elevano a principi fondamentali operanti nelle materie a competenza ripartita interessate dalla tematica in oggetto (ordinamento della comunicazione, governo del territorio, tutela della salute).

Secondo il giudice costituzionale queste esigenze informano pienamente l'art. 87 del Codice, che va inteso nel senso della sussistenza di un unico procedimento per l'autorizzazione alla installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, *“cui non si affianca quello in materia edilizia”*.

L'unificazione dei procedimenti in ogni caso non priva l'ente locale del potere di verifica dell'impianto anche sotto il profilo della compatibilità urbanistica, giacché gli impianti sono autorizzati previo accertamento della compatibilità del progetto, oltreché con i limiti di esposizione e i valori di attenzione, con gli obiettivi di qualità; obiettivi di qualità che secondo la definizione assunta dalla legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (legge 22 febbraio 2001, n. 36) ricomprendono anche i criteri di localizzazione e gli standard urbanistici.

Le funzioni di tutela del territorio e di programmazione urbanistica restano pertanto affidate nella materia agli enti locali, *“che sono semplicemente tenuti ad esercitarle all'interno dell'unico procedimento previsto dalla normativa nazionale, anziché porre in essere un distinto procedimento”*.

In definitiva, la previsione regionale di un ulteriore procedimento finalizzato al rilascio del permesso di costruire contrasta, in quanto *“inutile appesantimento dell'iter autorizzatorio”*, con i principi fondamentali che la Regione è tenuta ad osservare nell'esercizio della propria normazione di dettaglio.

Viene conseguentemente dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.